

Policy di Gruppo di rilevazione e gestione degli incentivi e della ricerca in materia di investimenti

Fonte Normativa: Policy

Data della Delibera 15/12/2022

Di competenza Capogruppo:

Owner		Autore	
Direzione Finanza		Staff Direzione Finanza	
Destinatari			
Capogruppo e Banche affiliate			
Versione	Approvata il	Deliberata da	Note
1	22/01/2020	Consiglio di Amministrazione	Prima versione
2	15/12/2022	Consiglio di Amministrazione	Principali novità: <ul style="list-style-type: none"> • nuovo rendiconto periodico per i clienti con invio automatico (par. 3.2.1.3.1) • modifiche formali (par. 2.2, 3.2) • Allegato 1: inserimento nuovo rendiconto periodico come misura ammissibilità incentivi continuativi • Inseriti i nuovi Allegato 2 (Flussi informativi) e Allegato 3 (Ruoli)

Sommario

1.	Glossario	4
2.	Premessa	6
2.1.	OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	6
2.2.	ADOZIONE, AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO.....	7
2.3.	CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	8
3.	Principi, linee guida, metodologie, orientamenti.....	8
3.1.	AMBITO DI APPLICAZIONE.....	8
3.2.	PROCESSO DI INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEGLI INCENTIVI.....	8
3.2.1.	VERIFICA SULLA LEGITTIMITA' DEGLI INCENTIVI	10
3.2.1.1.	PROPER FEE	10
3.2.1.2.	BENEFICI NON MONETARI MINORI.....	11
3.2.1.3.	INCENTIVI RICEVUTI O PAGATI DA SOGGETTI TERZI	12
3.2.1.3.1.	Accrescimento della qualità del servizio	12
3.2.1.3.2.	Obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente.....	13
3.2.1.3.3.	Informativa resa alla clientela	14
3.3.	RETROCESSIONI AI CLIENTI DEGLI INCENTIVI	15
3.4.	RICERCA IN MATERIA DI INVESTIMENTI.....	15
3.5.	REGISTRAZIONE	16
4.	Allegati.....	17
	Allegato 2: Flussi Informativi	26
	Allegato 3: Ruoli.....	27

1. Glossario

Ai fini della presente Policy si intende per:

Banca/Banche affiliata/e: singolarmente ovvero collettivamente le Banche di Credito Cooperativo, le Casse Rurali e/o le Casse Raiffeisen aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo, in quanto soggette all'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo in virtù della sottoscrizione del Contratto di Coesione.

Benefici non monetari minori: i benefici non monetari di cui all'articolo 54, comma 3, del Regolamento Intermediari;

Capogruppo: Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo.

Cliente: persona fisica o giuridica alla quale un'impresa di investimento presta servizi di investimento o servizi accessori.

Consiglio di Amministrazione (CdA): Organo con funzione di supervisione strategica.

Consulenza in materia di investimenti: servizio di investimento concernente la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari ai sensi dall'articolo 1, comma 5-septies del T.U.F.;

Gestione di portafogli: il servizio di investimento di cui all'articolo 1, comma 5-quinquies del T.U.F. che consiste nella gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti;

Gruppo Bancario Cooperativo/Gruppo Bancario: Gruppo Cassa Centrale – Credito Cooperativo Italiano S.p.a., composto dalla Capogruppo e dalle Società del Gruppo.

Incentivo: qualsiasi onorario, commissione o beneficio non monetario pagato o ricevuto alla/dalla Banca o a/da un terzo diverso dal cliente o da chi agisce per suo conto, nel contesto della prestazione di un servizio di investimento o di un servizio accessorio.

Proper fee: pagamenti o benefici che consentono o sono necessari alla prestazione di servizi d'investimento e, che per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell'impresa di investimento di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti, quali costi di custodia, competenze di regolamento e di cambio, prelievi obbligatori e competenze legali.

Personale: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.

Retribuzione: ogni forma di pagamento o beneficio finanziario o non finanziario fornito direttamente o indirettamente dalle imprese ai soggetti rilevanti nel contesto della fornitura di servizi di investimento o servizi accessori ai clienti.

Ricerca in materia di investimenti: ricerche o altre informazioni che raccomandano o suggeriscano, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento riguardante uno o diversi strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari, compresi i pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti, che sono destinate a canali di distribuzione o al pubblico e che soddisfano le seguenti condizioni: a) la ricerca o le informazioni sono designate o descritte come ricerca in materia di investimenti o con termini analoghi, o sono altrimenti presentate come spiegazione obiettiva o indipendente delle questioni oggetto della raccomandazione; b) se la raccomandazione in questione venisse fatta dall'impresa di investimento ad un cliente, non costituirebbe consulenza in materia di investimenti.

Servizi accessori: si intende qualsiasi servizio riportato nella sezione B dell'Allegato I del T.U.F.

Servizi di investimento: si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari: negoziazione per conto proprio; esecuzione di ordini per conto dei clienti; assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; gestione di portafogli; ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari; consulenza in materia di investimenti.

Strumenti finanziari: gli strumenti di cui all'Allegato I, sezione C, del T.U.F..

Strumento finanziario correlato: s'intende uno strumento finanziario il cui prezzo risente direttamente delle oscillazioni del prezzo di un altro strumento finanziario che è oggetto della ricerca in materia di investimenti ed include un derivato su tale altro strumento finanziario.

Supporto durevole: qualsiasi strumento che: a) permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; b) che consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.

2. Premessa

2.1. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

La disciplina degli incentivi è volta ad assicurare che i pagamenti e le prestazioni non monetarie ricevuti o effettuati dagli intermediari in relazione alla prestazione dei servizi di investimento e accessori siano coerenti con il principio generale di agire in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei clienti.

La disciplina di riferimento pone specifiche regole circa l'ammissibilità degli incentivi, differenziate in ragione della natura del servizio di investimento prestato al cliente.

In via generale, è previsto che qualora siano pagati o percepiti un onorario o una commissione ovvero siano forniti o ricevuti benefici non monetari in relazione alla prestazione di un servizio di investimento e di un servizio accessorio a/da qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona operante per suo conto, tali onorari, commissioni e benefici non monetari sono legittimi a condizione che:

- a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente, nei modi descritti dalla normativa e che verranno disciplinati di seguito nella presente Policy;
- b) non pregiudichino il rispetto del dovere dell'impresa di investimento di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente; e
- c) sia data informativa chiara, completa, accurata e comprensibile alla clientela circa l'esistenza, la natura e l'importo degli stessi ovvero, qualora l'importo non possa essere accertato, circa il metodo di calcolo di tale importo, prima della prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio. Laddove applicabile, la banca informa inoltre la clientela in merito ai meccanismi per trasferire al cliente gli onorari, le commissioni o i benefici

monetari o non monetari percepiti per la prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio.

Sono invece considerati legittimi di diritto i pagamenti o benefici che consentono o sono necessari alla prestazione di servizi d'investimento (ad esempio, i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori) e, che per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell'impresa di investimento di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti.

Con riferimento, in particolare, ai servizi di gestione di portafogli e di consulenza indipendente è inoltre previsto che:

- a) i compensi, le commissioni e i benefici monetari pagati da terzi siano integralmente retrocessi, non appena ragionevolmente possibile, ai clienti;
- b) possano essere ricevuti e trattenuti esclusivamente i benefici non monetari minori;
- c) sia data informativa ai clienti anche in merito ai compensi, commissioni e benefici monetari ad essi trasferiti.

La ricerca in materia di investimenti ricade nell'ambito di applicazione della disciplina sugli incentivi qualora la banca non provveda alla sua remunerazione sulla base di pagamenti diretti sulla base delle risorse della banca stessa ovvero mediante appositi conti di pagamento separati che rispettino le condizioni di cui agli articoli 55 e seguenti del Regolamento Intermediari.

2.2. ADOZIONE, AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO

La presente Policy e i suoi aggiornamenti sono approvati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, su proposta della Direzione Finanza e con il parere della Direzione Compliance, che ne attesta la conformità alla normativa vigente applicabile.

La Policy si applica alla Capogruppo e alle Banche affiliate, che sono tenute ad adottarla alla prima adunanza utile dei rispettivi Consigli di Amministrazione per recepimento e relativa attuazione.

La Capogruppo provvede all'aggiornamento della Policy qualora si verificano cambiamenti rilevanti nella normativa di riferimento o negli assetti organizzativi della Capogruppo o del Gruppo, e comunque con periodicità almeno annuale.

2.3. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Di seguito si riportano le principali fonti normative primarie e secondarie esterne:

- Direttiva (UE) 2014/65 "*Markets in Financial Instruments Directive*" approvata dal Parlamento europeo il 15 aprile 2014 e dal Consiglio europeo il 13 maggio 2014 (di seguito "MiFID 2");;
- Direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione Europea del 7 aprile 2016, che integra la direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di *governance* dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari.
- Articoli 21, 24 e 24-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF");
- Libro III, Parte II, Titolo V del Regolamento Intermediari adottato con Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018.

Di seguito si riportano le principali fonti normative interne:

- Codice Etico;
- normativa interna di Gruppo in materia di Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001;
- normativa interna di Gruppo in materia di Politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo;
- normativa interna di Gruppo in materia di gestione delle operazioni con soggetti collegati;
- Regolamento disciplinare

3. Principi, linee guida, metodologie, orientamenti

3.1. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Policy ha lo scopo di disciplinare l'attuazione degli obblighi in tema di incentivi da parte della Banca, prevedendo la procedura per la corretta individuazione degli incentivi pagati o ricevuti in relazione alla prestazione di servizi di investimento e accessori, per la verifica di legittimità e la definizione delle misure di gestione degli stessi.

3.2. PROCESSO DI INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEGLI INCENTIVI

La Banca, al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di non percepire o pagare onorari, commissioni e benefici non monetari considerati illegittimi dalla normativa, ha definito il processo decisionale e organizzativo volto ad assicurare la corretta e costante individuazione e gestione degli incentivi pagati o ricevuti.

In particolare, nello svolgimento dell'attività di identificazione degli incentivi, la Banca si basa sui seguenti elementi:

- le fattispecie rilevanti ai fini del regime degli incentivi e quelle esenti (*proper fees*, benefici non monetari minori accettabili);
- il servizio di investimento o accessorio a fronte del quale gli incentivi sono pagati o ricevuti;
- la tipologia e la descrizione di onorari, commissioni e benefici non monetari;
- se la commissione è ricevuta o pagata dalla Banca;
- i soggetti coinvolti nell'operazione;
- le informazioni relative al test di ammissibilità.

A tal fine, il Responsabile competente che si occupa di finanza, anche avvalendosi delle strutture competenti, verifica il rispetto delle disposizioni descritte nel presente paragrafo a fronte dell'introduzione di (i) nuove tipologie di prodotti o servizi (ii) modifiche nella natura e nella misura dei relativi contratti, con riferimento in particolare alle modifiche della struttura commissionale per i prodotti o servizi in essere.

Prima dell'offerta di un nuovo prodotto o servizio che preveda la percezione o il pagamento di forme di incentivo diverse da quelle previste nell'allegata mappatura, la Funzione Compliance verifica l'assetto commissionale proposto al fine di accertarne la sua legittimità secondo quanto previsto al paragrafo 3.2.1.

Nel contesto di tale verifica, la Funzione Compliance:

- a) se accerta che si tratta di *proper fees* o di benefici non monetari minori accettabili ai sensi del paragrafo 3.2.1.1, ne valida la legittimità;
- b) in caso contrario, verifica la legittimità degli incentivi pagati o ricevuti con l'obiettivo di valutare che siano soddisfatte in via cumulativa entrambe le seguenti condizioni:

innalzamento della qualità del servizio prestato al cliente (paragrafo 3.2.1.3.1) e assenza di pregiudizi al dovere di servire al meglio gli interessi del cliente (paragrafo 3.2.1.3.2). I fattori considerati nell'ambito di tale verifica sono i seguenti:

- la natura del servizio di investimento o accessorio reso al cliente e l'estensione delle obbligazioni della banca risultanti dal contratto con il cliente;
- il beneficio atteso per il cliente ed eventuali benefici attesi per la Banca;
- l'eventualità che vi sia un incentivo per la Banca ad agire in contrasto con il dovere di agire nel miglior interesse per il cliente;
- la relazione esistente tra la Banca e il soggetto terzo che effettua o riceve il pagamento. Tale elemento acquista rilievo nel caso in cui la Banca e il soggetto terzo condividano degli interessi in comune, situazione in cui occorre valutare se tali relazioni sono in grado di influenzare l'attività dell'impresa in modo pregiudizievole del dovere di agire nel migliore interesse del cliente;
- la natura del pagamento o beneficio, le circostanze nelle quali interviene e qualsiasi altra condizione ad essa collegata.

c) se gli incentivi sono percepiti nel contesto della prestazione del servizio di gestione di portafogli, verifica altresì che siano predisposte misure efficaci a garantire che tali pagamenti siano interamente retrocessi al cliente ai sensi del paragrafo 3.3.

Concluso tale processo di verifica, la Funzione Compliance comunica l'esito delle proprie valutazioni, fornendo indicazioni in merito alla corretta gestione degli incentivi pagati o ricevuti per i quali non sia stata rilevata la presenza dei requisiti di legittimità.

3.2.1. VERIFICA SULLA LEGITTIMITA' DEGLI INCENTIVI

Le attività di verifica circa la legittimità degli incentivi, descritte al paragrafo precedente, sono condotte, in riferimento alla singola fattispecie presa in considerazione, sulla base degli elementi descritti dai seguenti paragrafi.

3.2.1.1. PROPER FEE

È accertata la legittimità di onorari e commissioni quando si tratta di pagamenti che consentono o sono necessari alla prestazione di servizi d'investimento e che per loro natura non possono

entrare in conflitto con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti.

Si considerano, ad esempio, *proper fees* i costi di custodia, le competenze di regolamento e di cambio, i prelievi obbligatori e le competenze legali

3.2.1.2. BENEFICI NON MONETARI MINORI

Quando sono percepiti benefici non monetari, deve essere accertata la legittimità degli stessi, verificando che siano rispettate le condizioni di ammissibilità poste dalla normativa di riferimento¹.

Innanzitutto, deve essere accertato se i benefici non monetari possano essere qualificati come minori. Sono considerati tali:

- a) informazioni o documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico cliente;
- b) materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'intermediario è contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest'ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;
- c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento;
- d) ospitalità di un valore *de minimis* ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).

Per quanto attiene alla fattispecie sub lettera d), la Banca nel valutare se l'ospitalità assume un valore *de minimis* ragionevole tiene in considerazione anche eventuali prassi di mercato consolidate, eventualmente validate dalle principali associazioni di categoria ovvero dalle Autorità di Vigilanza competenti.

¹ Cfr. articolo 54, comma 3, del Regolamento intermediari.

Dopo aver verificato che i benefici ricevuti rientrino nella predetta elencazione, la Banca accerta che gli stessi siano ragionevoli, proporzionati e tali da non incidere sul comportamento della stessa rendendolo in alcun modo pregiudizievole per gli interessi del cliente.

Se sono accertate le predette condizioni, i benefici non monetari minori sono considerati legittimi.

Qualora in relazione alla prestazione del servizio di gestione di portafogli siano percepiti benefici non monetari che non integrano le predette condizioni, tali benefici sono trattati come incentivi e, pertanto, sono convertiti in valore monetario, integralmente retrocessi al cliente e comunicati allo stesso

3.2.1.3. INCENTIVI RICEVUTI O PAGATI DA SOGGETTI TERZI

In presenza di incentivi pagati o ricevuti da soggetti terzi, diversi dalle *proper fees* e dai benefici non monetari minori, la verifica di legittimità è effettuata per ciascuna tipologia di pagamento in modo da accertare che tali competenze:

- siano volte ad accrescere la qualità del servizio prestato al cliente;
- non contrastino con il dovere della Banca di servire al meglio gli interessi del cliente;
- siano chiaramente rese note al cliente prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio.

3.2.1.3.1. ACCRESCIMENTO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO

Gli incentivi pagati o ricevuti dalla Banca possono essere ritenuti legittimi quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni²:

- a) gli incentivi sono giustificati dalla prestazione al cliente di un servizio aggiuntivo o di livello superiore, proporzionale agli incentivi ricevuti, quale:
 - a.1) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti unitamente all'accesso ad una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati che includa un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non abbiano stretti legami con la Banca

² Cfr. art. 53 del Regolamento Intermediari.

- a.2) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti congiuntamente alla valutazione, almeno su base annuale, dell'adeguatezza continuativa degli strumenti finanziari in cui il cliente ha investito, ovvero alla fornitura di un altro servizio continuativo che può risultare di valore per il cliente come la consulenza sull'*asset allocation* ottimale; o
- a.3) l'accesso, a un prezzo competitivo, ad una vasta gamma di strumenti finanziari in grado di soddisfare le esigenze dei clienti, ivi incluso un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non hanno stretti legami con la Banca, unitamente alla fornitura di:
- i. strumenti a valore aggiunto, quali strumenti di informazione oggettivi che assistono il cliente nell'adozione delle decisioni di investimento o consentono al medesimo di monitorare, modellare e regolare la gamma di strumenti finanziari in cui ha investito; o
 - ii. rendiconti periodici sulla performance, nonché su costi e oneri connessi agli strumenti finanziari.
- b) non offrono vantaggi diretti all'intermediario che riceve gli incentivi, agli azionisti o dipendenti dello stesso, senza apportare beneficio tangibile per il cliente;
- c) se sono percepiti o pagati su base continuativa sono giustificati dalla presenza di un beneficio continuativo per il cliente.

La Banca, al fine di giustificare la percezione degli incentivi nel rispetto delle regole sopra riportate, adotta i seguenti presidi:

- prestazione del servizio di consulenza di base in occasione di ogni operazione che abbia ad oggetto prodotti finanziari in relazione ai quali la Banca riceve e/o corrisponde incentivi da/a soggetti diversi dal cliente;
- fornitura di un servizio continuativo quale la valutazione, almeno su base annuale e in una logica di portafoglio, del persistere dell'adeguatezza degli strumenti finanziari in cui il cliente ha investito.

Con riferimento al servizio di consulenza avanzata, la Banca – al fine di legittimare la percezione ovvero il pagamento di incentivi continuativi - effettua con cadenza giornaliera la valutazione dell'adeguatezza del portafoglio del cliente, comunicando tempestivamente eventuali situazioni di inadeguatezza del portafoglio.

3.2.1.3.2. OBBLIGO DI SERVIRE AL MEGLIO GLI INTERESSI DEL CLIENTE

Ai fini del rispetto dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente, il processo di rilevazione e gestione adottato prevede di accertare la corretta gestione di potenziali conflittualità e la mitigazione del rischio di arrecare pregiudizio agli interessi della clientela tramite:

- l'adozione di un processo di rilevazione, classificazione e gestione volto a garantire il rispetto della Policy di Gruppo in materia di incentivi da parte delle funzioni di business nelle fasi di definizione o modifica degli accordi commerciali e strutturazione/individuazione di prodotti;
- la formalizzazione di un complesso di misure e procedure organizzative finalizzate all'osservanza di regole di correttezza e diligenza neutrali rispetto alla eventuale percezione di incentivi;
- la definizione di politiche di gestione dei conflitti di interessi in grado di mitigare i possibili effetti negativi per il cliente derivanti dalla percezione di incentivi.

3.2.1.3.3. INFORMATIVA RESA ALLA CLIENTELA

In relazione a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a terzi, individuato sulla base della presente Policy, la Banca fornisce alla clientela le seguenti informazioni:

- a) *ex-ante*, informazioni circa l'esistenza, la natura e l'importo degli incentivi o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo e, se del caso, delle condizioni per la retrocessione degli incentivi percepiti alle condizioni di cui al paragrafo 3.3. Nel contesto di tale informativa preventiva i benefici non monetari minori possono essere descritti in modo generico. Gli altri benefici non monetari ricevuti o pagati sono quantificati e indicati separatamente;
- b) *ex-post*, e almeno una volta all'anno:
 - l'esatto ammontare degli incentivi ricevuti o pagati qualora non sia stata in grado di quantificare *ex-ante* l'importo degli incentivi e, a norma della lettera precedente, è stata data informativa *ex-ante* circa il metodo di calcolo di tale importo;
 - nel caso di incentivi continuativi, l'importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati.

Anche in questo caso, i benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico.

L'informativa di cui alla lettera a) è contenuta nell'informativa precontrattuale consegnata al cliente prima della sottoscrizione di un contratto per la prestazione di servizi di investimento.

L'informativa di cui alla lettera b) è contenuta nei rendiconti periodici inviati con le modalità e le tempistiche previste dal relativo contratto per la prestazione di servizi di investimento.

3.3. RETROCESSIONI AI CLIENTI DEGLI INCENTIVI

Con riferimento alle fattispecie di incentivi per i quali non è stato possibile dimostrare la legittimità degli stessi ai sensi dei paragrafi precedenti, la Banca si impegna a retrocedere integralmente al cliente tali somme.

In particolare, nel caso di prestazione del servizio di gestione di portafogli con linee di gestione che prevedono l'investimento di parte del portafoglio in quote di OICR, la Banca può percepire, oltre alle commissioni corrisposte dal cliente, ulteriori commissioni retrocesse dalle società di gestione degli OICR sottoscritti. Tali commissioni, non ritenute ammissibili ai fini della disciplina sugli incentivi, sono integralmente riaccreditate al cliente.

Inoltre, in tale ipotesi, la Banca informa i clienti, con le modalità descritte al paragrafo 3.2.1.3.3 sui meccanismi per trasferire al cliente i compensi, le commissioni o i benefici monetari o non monetari percepiti in relazione al servizio di investimento prestato.

3.4. RICERCA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

La Banca verifica che, affinché la ricerca in materia di investimenti ricevuta dalla stessa non sia qualificabile come incentivo ai fini della presente Policy, essa sia ricevuta a fronte di pagamenti effettuati:

- a) direttamente dalla banca mediante risorse proprie;
- b) attraverso un apposito conto di pagamento per la ricerca controllato dalla banca, purché siano soddisfatte le condizioni poste dalla normativa di riferimento³.

³ Cfr. Art. 55 del Regolamento intermediari.

In caso contrario, la ricerca in materia di investimenti ricade nella disciplina degli incentivi e la relativa ammissibilità deve essere valutata in base ai criteri definiti nella presente Policy.

Al fine di garantire il rispetto delle regole di cui sopra e allo scopo di escludere che la percezione o la fornitura di ricerca in materia di investimenti rientri nella definizione di incentivo, la Banca prevede che:

- nei casi in cui la stessa fornisca ricerca in materia di investimenti a soggetti terzi, questi ultimi corrispondano alla Banca un corrispettivo per il servizio ricevuto, impegnando direttamente risorse proprie;
- nei casi in cui la stessa riceva ricerca di investimenti da soggetti terzi, la Banca remunererà il fornitore impegnando direttamente risorse proprie.

Le categorie che integrano la fattispecie di ricerca in materia di investimenti e i presidi adottati al fine di escluderle dalla disciplina in materia di incentivi, sono riportate all'interno dell'allegata Mappatura.

3.5. REGISTRAZIONE

La Banca conserva evidenza del fatto che i compensi, le commissioni o i benefici non monetari pagati o ricevuti sono concepiti per migliorare la qualità del servizio fornito al cliente:

- a) tenendo un elenco interno, in formato elettronico, di tutti i compensi, commissioni e benefici non monetari ricevuti e pagati da/a terzi in relazione alla prestazione di servizi di investimento o accessori (il "Registro");
- b) registrando il modo in cui i compensi, commissioni e benefici non monetari pagati o ricevuti migliorino la qualità dei servizi prestati ai clienti, nonché le misure adottate al fine di non pregiudicare il dovere di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.

Al fine di adempiere all'obbligo di cui alla lettera a) che precede, la Banca adotta un apposito registro elettronico all'interno del proprio sistema informativo che registra, in modo puntuale e in valore monetario i pagamenti ricevuti e pagati da/a terzi, nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento.

Al fine di adempiere all'obbligo di cui alla lettera b) che precede, la Banca adotta e mantiene tempo per tempo aggiornata l'allegata "Mappatura delle competenze pagate e ricevute dalla Banca". La Mappatura è predisposta dal Responsabile competente che si occupa di finanza ed è sottoposta alla verifica della Funzione Compliance.

La Funzione Compliance verifica che gli incentivi riportati nel Registro integrino le fattispecie e rispettino le condizioni di legittimità individuate nella Mappatura.

4. Allegati

Allegato 1: MAPPATURA DELLE COMPETENZE PAGATE E RICEVUTE DALLA BANCA

Allegato 2: FLUSSI INFORMATIVI

Allegato 3: RUOLI

ALLEGATO 1 – MAPPATURA DELLE COMPETENZE PAGATE E RICEVUTE DALLA BANCA

Tipo di servizio o attività	Tipologia di commissione	Descrizione commissione	Importo/ Metodo di calcolo	Ricevuta Pagata (R/P)	Soggetto che effettua o riceve il pagamento	Accrescimento della qualità del servizio Dovere di servire al meglio gli interessi del cliente	Valutazione di ammissibilità (art 53 Reg. Intermediari Consob)
Ricezione e trasmissione di ordini	PRESTAZIONE SERVIZIO DI INVESTIMENTO	Commissione relativa alla prestazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini ricevuta all'atto della compravendita di strumenti finanziari.	Calcolato in misura percentuale o fissa, come da contratto con il cliente.	R	CLIENTE	Il pagamento è effettuato dal cliente o da una persona che agisce per conto del cliente (in qualità di mero esecutore del pagamento). La commissione in oggetto risulta legittima in quanto costituisce la remunerazione diretta del servizio reso al cliente (essendo evidente la connessione tra il pagamento da parte del cliente e l'erogazione del servizio).	LEGITTIMA
Negoziazione per conto proprio	PRESTAZIONE SERVIZIO DI INVESTIMENTO	Commissione relativa alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio ricevuta all'atto della negoziazione.	Calcolato in misura percentuale o fissa, come da contratto con il cliente.	R	CLIENTE	Il pagamento è effettuato dal cliente o da una persona che agisce per conto del cliente (in qualità di mero esecutore del pagamento). La commissione in oggetto risulta legittima in quanto costituisce la remunerazione diretta del servizio reso al cliente (essendo evidente la connessione tra il pagamento da parte del cliente e l'erogazione del servizio).	LEGITTIMA
Collocamento di quote di OICR	PRESTAZIONE SERVIZIO DI INVESTIMENTO (INGRESSO O COLLOCAMENTO)	Commissione relativa alla prestazione del servizio di collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente ricevuta all'atto della sottoscrizione.	Calcolato in misura percentuale o fissa, come da Prospetto Informativo dell'emittente.	R	CLIENTE	Il pagamento è effettuato dal cliente o da una persona che agisce per conto del cliente (in qualità di mero esecutore del pagamento). La commissione in oggetto risulta legittima in quanto costituisce la remunerazione diretta del servizio reso al cliente (essendo evidente la connessione tra il pagamento da parte del cliente e l'erogazione del servizio).	LEGITTIMA

Collocamento di quote di OICR	GESTIONE O MANTENIMENTO DISTRIBUZIONE	Quota parte della commissione di gestione riconosciuta dall'emittente al collocatore con cadenza periodica.	Calcolato in misura percentuale, come da Documentazione dell'OICR e Convenzione con lo stesso.	R	SGR/SICAV	<p>L'esistenza, la natura e l'importo (o metodo di calcolo) sono comunicati al cliente prima della prestazione del servizio mediante la consegna o messa a disposizione della Documentazione dell'OICR.</p> <p>L'informazione relativa all'importo effettivo è contenuta all'interno dei rendiconti periodici inviati al cliente ai sensi del contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento.</p> <p>L'accrescimento della qualità del servizio deriva da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contestuale prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, in modalità base o avanzata; - aumento della gamma dei prodotti finanziari offerti dalla Banca; - esecuzione ed invio con cadenza almeno annuale di una valutazione periodica, in logica di portafoglio, dell'adeguatezza periodica delle raccomandazioni fornite; - - obblighi post-vendita di assistenza al cliente definiti a livello contrattuale (informativa alla clientela). 	LEGITTIMA
Collocamento di titoli azionari e obbligazionari	PRESTAZIONE SERVIZIO DI INVESTIMENTO	Commissione relativa alla prestazione del servizio di collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, ricevuta all'atto della sottoscrizione.	Calcolato in misura percentuale o fissa, come da Documentazione dell'emittente.	R	CLIENTE	<p>Il pagamento è effettuato dal cliente o da una persona che agisce per conto del cliente (in qualità di mero esecutore del pagamento).</p> <p>La commissione in oggetto risulta legittima in quanto costituisce la remunerazione diretta del servizio reso al cliente (essendo evidente la</p>	LEGITTIMA

						connessione tra il pagamento da parte del cliente e l'erogazione del servizio).	
Collocamento di titoli azionari e obbligazionari	PRESTAZIONE SERVIZIO DI INVESTIMENTO	Commissione riconosciuta alla Banca dall'emittente o dagli intermediari che curano il collocamento, alla chiusura della sottoscrizione.	Calcolato in misura percentuale o fissa, come da Documentazione dell'emittente.	R	EMITTENTE/ INTERMEDIARIO	<p>Le competenze pagate alla Banca dall'emittente ovvero dagli intermediari che curano il collocamento del titolo, in alternativa alle commissioni applicate al cliente, sono costi volti a remunerare l'attività di collocamento svolta.</p> <p>L'esistenza, la natura e l'importo (o percentuale) delle competenze ricevute sono comunicati al cliente prima della prestazione del servizio mediante la consegna di apposito documento redatto dalla Banca, ulteriore rispetto alla documentazione d'offerta dell'emittente.</p> <p>L'informazione relativa all'importo effettivo è contenuta all'interno dei rendiconti periodici inviati al cliente ai sensi del contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento.</p> <p>L'accrescimento della qualità del servizio deriva da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contestuale prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, in modalità base o avanzata; - aumento della gamma dei prodotti finanziari offerti dalla Banca; - esecuzione ed invio con cadenza almeno annuale di una valutazione periodica, in 	LEGITTIMA

						logica di portafoglio, dell'adeguatezza periodica delle raccomandazioni fornite;	
Collocamento di covered warrant euribor cap e certificates	PRESTAZIONE SERVIZIO DI INVESTIMENTO (INGRESSO O COLLOCAMENTO)	Commissione ricevuta dalla Banca all'atto della sottoscrizione, in relazione alla prestazione del servizio di collocamento, dall'emittente dello strumento finanziario o da altro soggetto in caso di accordi di sub-collocamento.	Calcolato in misura percentuale come da Documentazione dell'emittente e Convenzione con lo stesso o con altro soggetto, in caso di accordi di sub-collocamento	R	EMITTENTE/ SOGGETTO TERZO	<p>L'esistenza, la natura e l'importo (o metodo di calcolo) sono comunicati al cliente prima della prestazione del servizio mediante la consegna o messa a disposizione della Documentazione d'offerta.</p> <p>L'informazione relativa all'importo effettivo è contenuta all'interno dei rendiconti periodici inviati al cliente ai sensi del contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento.</p> <p>L'accrescimento della qualità del servizio deriva da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contestuale prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, in modalità base o avanzata; - aumento della gamma dei prodotti finanziari offerti dalla Banca; - esecuzione ed invio con cadenza almeno annuale di una valutazione periodica, in logica di portafoglio, dell'adeguatezza periodica delle raccomandazioni fornite; 	LEGITTIMA
Distribuzione di contratti derivati OTC (swap,	PRESTAZIONE SERVIZIO DI INVESTIMENTO	Commissione relativa alla prestazione del servizio,	Calcolato come differenziale di tasso con	R	CLIENTE	Il pagamento è effettuato dal cliente o da una persona che agisce per conto del cliente (in qualità di mero esecutore del pagamento).	LEGITTIMA

derivati su valute e altro)		pagata dal cliente all'atto della sottoscrizione.	pagamento periodico o in unica soluzione (c.d. <i>upfront</i>).			La commissione in oggetto risulta legittima in quanto costituisce la remunerazione diretta del servizio reso al cliente (essendo evidente la connessione tra il pagamento da parte del cliente e l'erogazione del servizio).	
Distribuzione di prodotti di investimento assicurativo (IBIPs)	SOTTOSCRIZIONE O INTERMEDIAZIONE	Commissione relativa alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativo pagata dal cliente alla Banca all'atto della sottoscrizione.	Calcolato in misura percentuale o fissa, come da Documentazione dall'impresa di assicurazione e Convenzione con la stessa.	R	CLIENTE	Il pagamento è effettuato dal cliente o da una persona che agisce per conto del cliente (in qualità di mero esecutore del pagamento). La commissione in oggetto risulta legittima in quanto costituisce la remunerazione diretta del servizio reso al cliente (essendo evidente la connessione tra il pagamento da parte del cliente e l'erogazione del servizio).	LEGITTIMA
Distribuzione di prodotti di investimento assicurativo (IBIPs)	GESTIONE	Quota parte della commissione di gestione riconosciuta e retrocessa dall'Impresa di assicurazione alla Banca con cadenza periodica.	Calcolato in misura percentuale o fissa, come da Documentazione dall'impresa di assicurazione e convenzione con la stessa.	R	IMPRESA DI ASSICURAZIONE	L'esistenza, la natura e l'importo (o metodo di calcolo) sono comunicati al cliente dalla Banca prima della prestazione del servizio mediante la consegna o messa a disposizione della Documentazione d'offerta. L'informazione relativa all'importo effettivo è contenuta all'interno dei rendiconti periodici inviati al cliente ai sensi del contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento. L'accrescimento della qualità del servizio deriva da: - contestuale prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, in modalità base o avanzata; - aumento della gamma dei prodotti finanziari offerti dalla Banca;	LEGITTIMA

						<ul style="list-style-type: none"> - esecuzione ed invio con cadenza almeno annuale di una valutazione periodica, in logica di portafoglio, dell' adeguatezza periodica delle raccomandazioni fornite; - 	
Operatività con DIRECTA SIM	PRESTAZIONE SERVIZIO DI INVESTIMENTO	Commissione pagata alla Banca da DIRECTA SIM	Calcolato come retrocessione di una quota percentuale delle commissioni pagate dai clienti della Banca a Directa SIM e da quest'ultima retrocesse alla Banca	R	DIRECTA	<p>L'esistenza, la natura, il valore percentuale e monetario massimi sono comunicati al cliente da Directa SIM ai sensi della documentazione precontrattuale e contrattuale.</p> <p>L'accrescimento della qualità del servizio è riscontrato sulla base dei seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aumento della gamma dei prodotti finanziari/servizi di investimento tramite commercializzazione del servizio di trading on line di Directa; - prestazione del servizio accessorio di custodia e amministrazione dei titoli acquistati sulla piattaforma e regolamento delle operazioni sui titoli; - obblighi post-vendita di assistenza al cliente. 	LEGITTIMA
Gestione di portafogli di Cassa Centrale	GESTIONE	Commissione pagata alla Banca trimestralmente da Cassa Centrale	Calcolato come differenza tra la commissione di gestione applicata al Cliente e il costo del servizio trattenuto da Cassa	R	CASSA CENTRALE	<p>L'esistenza, la natura, il valore percentuale e monetario massimi sono comunicati al cliente da Cassa Centrale nell'Informativa precontrattuale. L'informazione relativa all'importo effettivo è contenuta all'interno del rendiconto di gestione inviato al cliente ai sensi del contratto.</p> <p>L'accrescimento della qualità del servizio è riscontrato sulla base dei seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aumento della gamma dei prodotti finanziari/servizi di investimento offerti dall'intermediario; 	LEGITTIMA

			Centrale, come da Convenzione per la promozione e il collocamento del servizio.			<ul style="list-style-type: none"> - esecuzione ed invio con cadenza almeno annuale di una valutazione periodica, in logica di portafoglio, dell' adeguatezza periodica delle raccomandazioni fornite; - . - obblighi post-vendita di assistenza al cliente definiti a livello contrattuale. 	
Servizio accessorio di custodia e amministrazione titoli: trasferimento titoli ad altre banche	TRASFERIMENTO TITOLI	Commissioni applicate a fronte di richiesta del cliente di trasferimento titoli verso altre banche.	Importo fisso per singola operazione previsto nel contratto.	R	CLIENTE	<p>Il pagamento è effettuato dal cliente o da una persona che agisce per conto del cliente (in qualità di mero esecutore del pagamento).</p> <p>La commissione in oggetto risulta legittima in quanto costituisce la remunerazione diretta del servizio reso al cliente (essendo evidente la connessione tra il pagamento da parte del cliente e l'erogazione del servizio).</p>	LEGITTIMA
Attività accessorie ai servizi di investimento	CUSTODIA, REGOLAMENTO, LIQUIDAZIONE, COMPENSAZIONE DI TITOLI, GIRATE TITOLI AZIONARI	Commissioni per spese di custodia, regolamento, liquidazione (netta, lorda e RRG), compensazione necessarie alla prestazione dei servizi titoli offerti.	Calcolato in misura percentuale o fissa, come da contratto con la controparte o il cliente.	P/R	BANCHE DEPOSITANTI CLIENTI	<p>Il compenso è riconducibile alla categoria delle <i>proper fees</i> in quanto per sua natura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è necessario ai fini della prestazione del servizio di investimento; - non può entrare in conflitto con l'obbligo della Banca di servire al meglio gli interessi dei clienti. 	LEGITTIMA
Attività accessorie ai servizi di investimento	EVENTI SOCIETARI	Commissioni ricevute per conto degli enti emittenti relative alle operazioni sul capitale, diritti fissi relativi ai dividendi, alle assemblee, alle operazioni sul capitale e ad altre operazioni	Calcolato in misura percentuale o fissa, come da Convenzione con gli enti emittenti	R	SOCIETA' EMITTENTI	<p>Il compenso è riconducibile alla categoria delle <i>proper fees</i> in quanto per sua natura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è necessario ai fini della prestazione del servizio di investimento; - non può entrare in conflitto con l'obbligo della Banca di servire al meglio gli interessi dei clienti. 	LEGITTIMA

Attività accessorie ai servizi di investimento	IMPOSTE	<ul style="list-style-type: none"> - Imposta di bollo - Imposta sui redditi diversi - imposta sui redditi da capitale - Imposta sul valore aggiunto - Imposta sulle transazioni finanziarie 	Come da normativa vigente	P	ERARIO	<p>Il compenso è riconducibile alla categoria delle <i>proper fees</i> in quanto per sua natura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è necessario ai fini della prestazione del servizio di investimento; - non può entrare in conflitto con l'obbligo della Banca di servire al meglio gli interessi dei clienti. 	LEGITTIMA
Ricerca materia investimenti	CORRISPETTIVO	Pagamento diretto da parte della Banca, sulla base delle proprie risorse, al fornitore della ricerca.	Come da accordi con il fornitore	P	FORNITORE	La Banca effettua il pagamento del corrispettivo sulla base delle proprie risorse direttamente al fornitore. Pertanto, ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento Intermediari, la fornitura di ricerca in materia di investimenti non è considerata incentivo.	LEGITTIMA

ALLEGATO 2: FLUSSI INFORMATIVI

Policy di Gruppo di rilevazione e gestione degli incentivi e della ricerca in materia di investimenti

Approvato dal Consiglio di Amministrazione: 15.12.2022

Owner: Direzione Finanza

FLUSSI INFORMATIVI DI CAPOGRUPPO E DELLA BANCA AFFILIATA

Nome flusso	Descrizione flusso	Periodicità	Responsabile del flusso	Destinatario/i del flusso	Approvativo / Parere / Informativo ⁴	Capitolo/ Paragrafo
Approvazione annuale Policy di Gruppo di rilevazione e gestione degli incentivi e della ricerca in materia di investimenti	Revisione e approvazione annuale della Policy	Annuale	Direzione Finanza/Owner della Banca	Consiglio di Amministrazione	A	2.2

⁴ Legenda:

- "I" o "Informativo": il destinatario è informato del flusso;
 - "P": il destinatario deve esprimere le proprie valutazioni in merito al flusso trasmesso;
 - "A" o "Autorizzativo": il destinatario assume le proprie decisioni approvando i contenuti del flusso
-